

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell'ambito del Programma comunitario "Latte nelle scuole", per l'A.S. 2022-2023 - CUP J59J22001130006

DISCIPLINARE DI GARA

Indice del documento

1	INFORMAZIONI GENERALI.....	3
2	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI.....	3
	2.1 Il Responsabile unico del procedimento.....	3
	2.2 I codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.AC.....	3
3	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO.....	4
	3.1 Oggetto.....	4
	3.2 Durata dell'Appalto.....	4
	3.3 Opzioni.....	5
	3.4 Valore complessivo dell'Appalto.....	5
	3.5 Limiti e condizioni per l'aggiudicazione dell'Appalto.....	5
	3.6 Costi per la sicurezza (DUVRI).....	5
	3.7 Revisione dei prezzi.....	5
4	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.....	5
	4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata.....	5
	4.2 Condizioni di partecipazione a più Lotti.....	6
	4.3 Cause di esclusione.....	7
	4.4 Criteri di selezione degli operatori economici.....	8
	4.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
	4.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
	4.7 Avvalimento.....	9
	4.8 Subappalto.....	10
5	BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	10
	5.1. La domanda di partecipazione.....	10
	5.2. Documento di gara unico europeo (DGUE).....	11
	5.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	12
	5.3.1. Dichiarazioni integrative (Allegato n. 8).....	12
	5.3.2. Documentazione a corredo.....	13
	5.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	13
	5.5. Garanzia provvisoria.....	14
	5.6. Procura (in caso di sottoscrizione da persone diversa dal legale rappresentante).....	16
6	BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	16
7	BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	16
8	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	17
	8.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta.....	17
9	CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DI CIASCUN SINGOLO LOTTO IN CUI È SUDDIVISO L'APPALTO.....	17
	9.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari.....	17
	9.2 Ponderazione dei punteggi.....	18
10	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	18
	10.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione.....	18
	10.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice.....	18
	10.3 Apertura "Busta A - Documentazione amministrativa".....	18

PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - A.S. 2022-2023

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell'ambito del Programma comunitario "Latte nelle scuole", per l'A.S. 2022-2023 - CUP J59J22001130006

10.4	Apertura "Busta B - Offerta tecnica"	19
10.5	Apertura "Busta C - Offerta Economica"	19
10.6	Esclusioni e ammissioni	19
10.7	Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte	20
10.8	Proposta di aggiudicazione e riserve	20
10.9	Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara	21
11	ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DIGARA.....	21
12	VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.....	21
13	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	21
14	GARANZIA DEFINITIVA	22
15	ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO	22
16	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	23
17	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE DELL'AGGIUDICATARIO.....	23
18	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA	24
19	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
20	LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI	24
21	RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DIGARA.....	24
22	COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI.....	25
23	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	25

1 INFORMAZIONI GENERALI

La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito per brevità anche "Ministero" o "Stazione Appaltante"), in esecuzione del decreto prot. n. 333776 del 27 luglio 2022, pubblicato sul sito www.politicheagricole.it alla sezione Gare, intende addvenire, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche solo "Codice") alla stipula di un contratto, per ciascuno dei 10 Lotti previsti, per l'affidamento dell'esecuzione del Programma comunitario destinato alle scuole - "Latte nelle scuole", per l'anno scolastico 2022-2023.

Il predetto Programma consiste nella fornitura e distribuzione di latte alimentare e altri prodotti lattiero caseari in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'appalto è stato suddiviso in 10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, come in appresso specificato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016" (G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017), le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie del presente Bando saranno rimborsate al Ministero dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La spesa sarà ripartita tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali. L'importo stimato è pari a € 8.000,00; il Ministero renderà noto agli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto, nella comunicazione di aggiudicazione, l'ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, il termine di validità delle offerte è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle stesse.

Le modalità di fornitura e di distribuzione dei prodotti sono specificate nel **Capitolato tecnico** (Allegato 1).

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 2022/S 146-418048 del 1° agosto 2022, e sul profilo della Stazione appaltante www.politicheagricole.it Sezione "Gare" (di seguito, per brevità anche solo "Sito"). È altresì in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e per estratto su tre quotidiani a rilevanza nazionale, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016.

In relazione alla presente procedura di gara, il Ministero si riserva la facoltà di esercitare, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, i poteri e le facoltà allo stesso spettanti ai sensi della normativa vigente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di sospendere, revocare e/o annullare in via di autotutela la presente procedura.

2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul Sito e comprende:

Bando di gara, come pubblicato sulla GUUE, Disciplinare di gara e relativi allegati, ossia:

Allegato n. 1 - Capitolato tecnico;

Allegato n. 2 - Formulario Documento di gara Unico Europeo (DGUE);

Allegato n. 3 - Dichiarazione di offerta tecnica;

Allegato n. 4 - Dichiarazione di offerta economica;

Allegato n. 5 - Criteri di valutazione;

Allegato n. 6 - Schema di contratto;

Allegato n. 7 - Manuale dei controlli e delle sanzioni;

Allegato n. 8 - Dichiarazioni integrative;

2.1 Il Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento (di seguito anche solo "RUP"), nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Codice, è il sig. Fabrizio Velocci, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it

2.2 I codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.AC.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) della procedura in oggetto è il n. J59I22001130006.

L'importo a base d'asta del presente bando di gara è di € 6.002.651,25, al netto dell'IVA, ripartito nei 10 Lotti di cui alla sottostante Tabella, con i riferimenti dei relativi codici identificativi della gara (CIG), utilizzabili anche ai fini delle contribuzioni dovute all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conformità alla Delibera A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso il servizio GCG (Gestione Contributi Gara) dell'A.N.AC. tramite il quale è possibile generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema

pagoPA;

- "pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve presentare (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al Lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Tabella n. 1 – Lotti, valore economico e CIG

n.	Regioni e Province autonome	Valore economico lotto	CIG	Importo contributo A.N.AC.
Lotto 1	Valle d'Aosta	€ 569.843,08 + IVA	9343105E24	€ 70,00
	Liguria			
	Piemonte			
Lotto 2	Lombardia Ovest (Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Varese)	€ 464.716,36 + IVA	934315683C	€ 35,00
Lotto 3	Lombardia est (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio)	€ 397.281,38 + IVA	9343172571	€ 35,00
	Trentino-Alto Adige			
Lotto 4	Friuli V.G.	€ 541.912,09 + IVA	9343179B36	€ 70,00
	Veneto			
Lotto 5	Emilia-Romagna	€ 457.530,93 + IVA	93431936C5	€ 35,00
	Marche			
Lotto 6	Abruzzo	€ 597.074,60 + IVA	9343221DDE	€ 70,00
	Lazio			
Lotto 7	Campania	€ 886.733,44 + IVA	9343240D8C	€ 80,00
	Molise			
Lotto 8	Basilicata	€ 882.488,95 + IVA	93432559EE	€ 80,00
	Calabria			
	Puglia			
Lotto 9	Sicilia	€ 661.234,81 + IVA	9343266304	€ 70,00
Lotto 10	Sardegna	€ 543.835,62 + IVA	9343275A6F	€ 70,00
	Toscana			
	Umbria			
TOTALE		€ 6.002.651,25 + IVA		

3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

3.1 Oggetto

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Appalto, per ciascun Lotto in gara, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per la fornitura e la distribuzione di latte alimentare e altri prodotti lattiero-caseari in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani nell'ambito del Programma destinato alle scuole - "Latte nelle scuole", promosso dall'Unione Europea, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 791/2016. In particolare, oggetto dell'Appalto, con riferimento a ciascun Lotto, è la fornitura di latte alimentare e altri prodotti caseari, nei modi e dettagli specificati nella Strategia nazionale del Programma "Latte nelle scuole" e nel Capitolato tecnico, e la distribuzione dei suddetti prodotti agli allievi delle scuole che hanno aderito al Programma, con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico.

3.2 Durata dell'Appalto

L'Appalto, per ciascun Lotto in cui esso è suddiviso, avrà una durata correlata alla conclusione dell'anno scolastico 2022-2023, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.3 Opzioni

Il contratto di appalto relativo a ciascun Lotto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi di circostanze, anche connesse all'adozione di provvedimenti che limitino la circolazione delle persone o la frequenza degli istituti scolastici, che impediscano l'ordinaria modalità di distribuzione dei prodotti, nei limiti e alle condizioni di cui nota della *DG for Agriculture and Rural Development* Ares(2020)5607804 del 16 ottobre 2020. Le modifiche non potranno incidere in aumento sull'importo di aggiudicazione, ferma l'eventuale applicazione delle varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice. La natura della modifica, che non altera la natura generale del contratto, potrà riguardare le modalità e la frequenza delle distribuzioni dei prodotti (anche attraverso una concentrazione delle consegne nell'ipotesi di limitata continuazione in presenza delle attività educative o attraverso la consegna di basket da ritirare presso punti di raccolta, quali gli Istituti scolastici o altra struttura), in coerenza con quanto previsto dalla suddetta nota Ares(2020)5607804 del 16 ottobre 2020. In ogni caso le modifiche dovranno essere concordate con i competenti uffici dell'Unione europea.

La durata del contratto relativo a ciascun Lotto, in corso di esecuzione, può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.4 Valore complessivo dell'Appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 6.002.651,25 al netto dell'IVA, ed è dato dalla sommatoria dei valori massimi stimati relativi ai singoli Lotti.

3.5 Limiti e condizioni per l'aggiudicazione dell'Appalto.

In relazione all'aggiudicazione dell'Appalto, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al massimo di 1 (un) solo Lotto. Pertanto, nel caso in cui un concorrente partecipi a più Lotti e risulti primo in graduatoria per ciascuno di essi, al concorrente medesimo sarà aggiudicato soltanto un Lotto, ossia quello di maggior valore, e gli ulteriori Lotti saranno aggiudicati ai concorrenti che seguono in graduatoria. Ove i concorrenti che seguono in graduatoria risultino, per effetto dello scorrimento, anch'essi primi in graduatoria per più Lotti, anche agli stessi sarà aggiudicato soltanto un Lotto, ossia quello di maggior valore.

3.6 Costi per la sicurezza (DUVRI)

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.A.C. n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 00,00 (euro zero/00), in quanto si tratta di forniture senza posa in opera e i luoghi di esecuzione del contratto non rientrano nella disponibilità giuridica della Stazione Appaltante e non è presente personale dipendente della stessa. È comunque onere dell'Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

3.7 Revisione dei prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.

A partire dalla data di stipula del contratto, i prezzi relativi ai servizi oggetto dell'appalto (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice in base all'indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (Nic) pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento"). In particolare, previa istanza dell'affidatario, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti l'istanza stessa. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, i corrispettivi dovuti all'appaltatore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia di variazione.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che, qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare dal Ministero per l'appalto, il Ministero avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito per brevità anche "aggregazione di imprese di rete");
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto della gara; in caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo Lotto cui partecipa all'aggregazione, in forma singola o associata.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila. Il mandato collettivo speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve far pervenire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, il concorrente deve inviare copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzio indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

È ammesso il recesso di uno o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle attività ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Tali previsioni, ai sensi dell'art. 48, commi 19-bis e 19-ter, trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) e anche laddove le modifiche soggettive si verifichino in fase di gara.

4.2 Condizioni di partecipazione a più Lotti

Il candidato può partecipare a tutti i Lotti in cui la presente procedura è suddivisa, fermo restando quanto stabilito al precedente punto

3.5.

Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I., sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata con cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri Lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i Lotti.

Inoltre, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria nella misura indicata al paragrafo 4.4. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso di adeguati requisiti verrà ammesso a partecipare unicamente al Lotto per il quale possiede i requisiti richiesti. Saranno, inoltre, esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

4.3 Cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che incorrano in ogni ulteriore divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. Ai soli fini dell'applicazione del divieto di cui al precedente periodo, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

In relazione alle cause di esclusione previste dal citato art. 80 del Codice, si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso;
- l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia comminato una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi per la durata di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione *ipso iure* del contratto, fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno.

Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione appaltante potrà escludere dalla procedura gli operatori economici in qualunque momento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi

dell'art. 80, comma 12, del Codice.

4.4 Criteri di selezione degli operatori economici

Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguati requisiti di capacità economica e finanziaria.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto. Per le imprese che non hanno sede in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione asseverata in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l'oggetto sociale e le generalità complete del titolare, di amministratori/direttori tecnici all'interno del soggetto concorrente.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, dovrà inserire la dichiarazione giurata o la relativa documentazione dimostrativa attestante il possesso del requisito nel sistema AVCPpass.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti economico-finanziari, per ciascun singolo Lotto:

- i. fatturato globale medio annuo**, degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al valore del Lotto di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato globale medio annuo viene considerato al netto dell'IVA.

La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla precedente punto i. è fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

- ii. fatturato specifico medio annuo**, nel settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero nella commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo non inferiore alla metà del valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari alla metà del valore del Lotto di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato specifico medio annuo viene considerato al netto dell'IVA.

La richiesta di un fatturato specifico nel settore oggetto di affidamento è dettata dalla necessità di garantire l'ottimale esecuzione dell'appalto in un settore connotato da dinamiche in costante evoluzione. In tale contesto, la pregressa esperienza dell'operatore in servizi di dimensioni e tematiche assimilabili a quelle oggetto di affidamento assicura la capacità di pronta comprensione e adattamento alle esigenze della Stazione Appaltante. Inoltre, il requisito di fatturato specifico viene richiesto per motivazioni legate alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione delle condizioni di esecuzione. Inoltre, al fine di procedere alla quantificazione del menzionato requisito tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara (art. 83, comma 5, del Codice), è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati al riguardo dal Codice, basato su un'analisi del mercato di riferimento.

La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla precedente punto ii. è fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o

la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- mediante copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, i requisiti possono essere comprovati anche mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante stessa.

Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività effettiva].

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

4.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al **punto 4.4 lett. a)** deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al punto 4.4 lett. b) paragrafo i) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Il **requisito relativo al fatturato specifico** di cui al punto 4.4 lett. b) paragrafo ii) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell'ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all'autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato.

4.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al paragrafo 4.4 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4.7 Avvalimento

L'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al presente disciplinare, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, mediante ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che:

- non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un R.T.I. o consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate;
- non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale; l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, le relative dichiarazioni integrative, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido verso la Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre la documentazione indicata nell'art. 89 del Codice e dettagliata nel presente disciplinare.

4.8 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi specificate dall'art. 105, comma 3, del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le relative dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

5.1. La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa all'gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) in caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, originale o copia conforme all'originale della procura.

5.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione appaltante, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I del DGUE – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II del DGUE – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa al DGUE a firma dell'ausiliaria, con cui l'ausiliaria dichiara:
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
 - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III del DGUE – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 4.3 del presente Disciplinare (DGUE Sez. A- B-C-D).

[Si ricorda ciascun soggetto tenuto alla presentazione del DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice].

Parte IV del DGUE – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente Disciplinare;

Parte VI del DGUE – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

5.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

5.3.1. Dichiarazioni integrative (Allegato n. 8)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto di appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto di appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nello Schema di contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 par. 1 e 14 par. 1 del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
-

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

nonché:

a) dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) e presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intende avvalersi;

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, ma non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;

c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

5.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.A.C. n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;

4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Tale certificazione può essere prodotta tramite allegazione della copia scaricata dal sito dell'ente certificatore unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico dichiara che la copia della certificazione allegata è conforme all'originale, corredata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

5.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 5.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

5.5. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria, costituita ai sensi e secondo le modalità dell'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) dell'importo base di ciascun Lotto cui si intende partecipare, salvo le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo 93 citato e appresso specificate;
- b. dichiarazione di un fideiussore istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione specifica dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non deve essere presentata qualora l'impegno a rilasciare la stessa sia indicato e previsto esplicitamente all'interno della polizza fideiussoria provvisoria. La dichiarazione in questione deve essere fornita in originale da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione a più Lotti, gli operatori economici dovranno produrre nella Busta A di ciascun plico tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La documentazione attestante la costituzione della garanzia deve essere inserita nella "Busta A".

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a. bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, a titolo di pegno a favore

dell'amministrazione aggiudicatrice, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia espressa ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo periodo, del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 9) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e pertanto essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in copia sottoscritta con firma digitale;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
-

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Verso i concorrenti non aggiudicatari dei Lotti in gara, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione di ciascun singolo Lotto tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice.

Verso gli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

5.6. Procura (in caso di sottoscrizione da persone diversa dal legale rappresentante)

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non sia attestata nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura generale o speciale, oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

6 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La "Busta B - *Offerta tecnica*" dovrà contenere al suo interno:

1. indice completo di quanto in essa contenuto;
2. dichiarazione di offerta tecnica, secondo il facsimile di cui all'allegato 3;
3. progetto tecnico di realizzazione delle attività in gara, redatto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico;
4. dichiarazione di consenso/non consenso dell'accesso agli atti, contenuta in separata busta titolata "*Segreti tecnici e commerciali*", ai sensi dell'art. 53 del Codice.

L'offerta tecnica - resa secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del Capitolato tecnico - deve essere siglata in ogni sua pagina e, a pena di esclusione, firmata in calce con firma leggibile dal legale rappresentante/procuratore, indicando la qualifica del sottoscrittore dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice; ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di R.T.I. o consorzio già costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, R.T.I. o consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese.

In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata in originale o in copia conforme la relativa procura.

In ogni caso, deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi o di aggregazioni di imprese di rete devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti delle forniture e dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice.

A pena di esclusione dalla gara, il progetto tecnico di offerta dovrà essere redatto dal concorrente tenendo conto dei criteri di valutazione, separando e titolando i singoli elementi di valutazione, e dovrà essere articolato coerentemente con quanto previsto nel Capitolato tecnico, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di ricavare le informazioni necessarie per la ponderazione e l'assegnazione e dei punteggi.

L'offerta tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta all'offerta economica.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Disciplinare relativamente all'offerta tecnica, si rinvia alle disposizioni del Capitolato tecnico, con particolare riferimento alle modalità di redazione e agli impegni che mediante la stessa l'operatore economico è espressamente tenuto ad assumersi.

7 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "Busta C - *Offerta economica*" dovrà contenere al suo interno la dichiarazione di offerta economica fornita in una copia cartacea oltre all'originale, redatta in bollo, sulla base del fac-simile di cui all'Allegato 4. La dichiarazione di offerta economica dovrà contenere le indicazioni e le seguenti informazioni:

- **indicazione della percentuale di ribasso** - espresso con due sole cifre decimali - offerta sull'intero valore del Lotto cui il concorrente partecipa. Eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate. I valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in tutte le ipotesi di discordanza tra i dati, le cifre e le informazioni riportate nell'offerta economica, prevale l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante;

- **indicazione del conseguente prezzo complessivo offerto per l'appalto**, in cifra e in lettere (IVA esclusa), rapportato all'intero valore del Lotto di riferimento. L'offerta economica non potrà essere indeterminata, condizionata, parziale e saranno ammesse esclusivamente offerte economiche a ribasso.

Con riferimento ai dati indicati nella tabella 1 e al Capitolato tecnico (allegato 1), il concorrente è tenuto all'indicazione dell'analisi dei costi utilizzando il modulo di cui alla Tabella 5 "Analisi dei costi riferiti all'attuazione del Programma".

In caso di aggiudicazione, l'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per l'intero periodo di durata dell'anno scolastico 2022-2023.

La dichiarazione d'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, firmata in calce con firma leggibile dal legale rappresentante/procuratore, indicando la qualifica del sottoscrittore dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice; ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di R.T.I. o consorzio già costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, R.T.I. o consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese.

In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata in originale o in copia conforme la relativa procura.

In ogni caso, deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'Offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'operatore economico, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta nei termini di legge.

Gli offerenti rimarranno giuridicamente vincolati sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo, se non quando sarà sottoscritto il contratto e quanto lo stesso sarà approvato dai competenti organi di controllo. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuti dagli offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipulazione del relativo contratto.

8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno far pervenire, per ciascuno dei Lotti in cui è suddiviso l'appalto cui intendono partecipare, la documentazione completa come specificato nel presente disciplinare (paragrafi 5, 6 e 7) racchiusa in un plico confezionato nel rispetto delle seguenti condizioni.

A **pena di esclusione**, la documentazione di offerta deve essere contenuta in **un solo unico plico per ciascun Lotto della gara** cui si intende partecipare, chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura **"NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER IL LOTTO N. ... CIG.... Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della realizzazione del Programma "Latte nelle scuole", in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, per l'anno scolastico 2022-2023, CUP J59I22001130006"**.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 14:00 del 26 settembre 2022** al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Il plico deve riportare all'esterno, oltre alla dicitura sopradetta, anche la denominazione, la ragione sociale dell'operatore economico, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i dati per le comunicazioni dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituire.

Qualora un operatore economico partecipi a più Lotti, i plichi di offerta dovranno pervenire separatamente per ciascun Lotto e non potranno essere in nessun caso confezionati in un'unica busta.

Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Saranno quindi considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente, anche se affidati a corrieri prima del termine indicato.

I plichi giunti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.

9 CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DI CIASCUN SINGOLO LOTTO IN CUI È SUDDIVISO L'APPALTO

9.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ciascun singolo Lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà reso l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del Codice, secondo i criteri e i parametri di valutazione indicati nel Capitolato tecnico e nell'allegato 5.

9.2 Ponderazione dei punteggi

La graduatoria per ciascun Lotto verrà formata in ragione dei seguenti criteri di ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	85
Punteggio Economico (PE)	15
Punteggio Totale (P-Totale)	100

I criteri del **"Punteggio tecnico"** consentono l'assegnazione di un punteggio massimo di **85 punti**.

Il criterio del **"Punteggio economico"** consente l'assegnazione di un punteggio massimo di **15 punti**.

Per la determinazione dei coefficienti relativi al criterio di merito tecnico ed economico dell'offerta si rinvia a quanto descritto ed esplicitato nel Capitolato tecnico e nell'allegato 5 del presente Disciplinare.

10 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

10.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La prima seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi di offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in **data 27 settembre 2022, a partire dalle ore** .

La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica. Eventuali variazioni saranno comunicate con PEC a tutti i concorrenti almeno un giorno prima della data sopra fissata o anche attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito, alla sezione "Gare".

Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del concorrente, ovvero un solo rappresentante del concorrente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate tramite PEC o anche mediante pubblicazione dell'avviso sul Sito.

La pubblicazione delle predette informazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge.

10.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice

L'esame della documentazione amministrativa di offerta sarà svolto dalla Stazione Appaltante attraverso un apposito Seggio di gara presieduto dal R.U.P.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice, costituita da n. (3 o 5) membri, individuati secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione suddetta valuterà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti. In caso di anomalie delle offerte, darà inoltre ausilio al R.U.P. qualora quest'ultimo lo ritenga necessario.

Di tutte le operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

10.3 Apertura "Busta A - Documentazione amministrativa"

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, esaminerà la documentazione amministrativa provvedendo all'apertura dei plichi di offerta pervenuti in tempo utile, secondo l'ordine cronologico di arrivo risultante dalla data e orario apposti sul plico di offerta e alla verifica della completezza e della conformità formale della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A - Documentazione Amministrativa".

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo, se del caso, temporaneamente, la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare.

All'esito di tale attività, la Stazione Appaltante adotta nei limiti di quanto risulta dalla documentazione esaminata e fermo restando il successivo controllo relativamente al possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo alla sua pubblicazione sul Sito e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla relativa adozione. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Come meglio esposto nel successivo paragrafo 10.9, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

10.4 Apertura "Busta B – Offerta tecnica"

Successivamente alle operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte, verrà convocata, tramite PEC, almeno un giorno prima, la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti.

In tale prima seduta pubblica si insedierà anche la Commissione giudicatrice, dedicata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nominata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle vigenti norme.

Nel corso della prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà corso all'apertura della "Busta B - *Offerta Tecnica*" presentata da ciascun concorrente in relazione a ciascun Lotto, verificando la documentazione ivi contenuta e dando lettura dei titoli dei documenti rinvenuti.

Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto delle offerte. Successivamente, la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 5, alla valutazione dell'offerta tecnica, verificando la conformità della proposta tecnica al progetto posto a base di gara, valutando le proposte progettuali e procedendo all'assegnazione dei relativi punteggi.

10.5 Apertura "Busta C – Offerta Economica"

Terminato l'esame delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione giudicatrice convoca, con almeno un giorno di anticipo e con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo, tutti i concorrenti ammessi all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione, in tale seduta:

- dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procede all'apertura delle "Buste C - *Offerta economica*" e ad accerta la conformità dell'offerta presentata alle previsioni di cui all'allegato 4;
- dà lettura dei ribassi e dei prezzi offerti;
- procede, in seduta riservata, al calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica;
- redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti e verifica l'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 97 del Codice. Qualora la Commissione giudicatrice accerti la presenza di offerte anormalmente basse, procederà con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.7 del presente disciplinare.

Laddove nessuna offerta risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà al calcolo complessivo dei punteggi dati all'offerta tecnica e all'offerta economica provvedendo alla redazione della graduatoria, dandone lettura in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 77, comma 5, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a richiedere ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante. Qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di offerta economica le offerte dovessero risultare identiche si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione e, una volta trasmesso all'organo competente, viene conservato agli atti dell'Amministrazione a cura del R.U.P.

Il verbale di gara della Commissione di gara ha solo carattere propositivo; esso non avrà valore di contratto né di aggiudicazione, che verrà disposta dal competente organo della Stazione Appaltante e che diverrà efficace successivamente alla verifica dei requisiti e agli altri adempimenti di legge.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

10.6 Esclusioni e ammissioni

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a. offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dell'appalto specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato tecnico;

- b. offerte che presentino elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- c. offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - il Ministero si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara aventi il medesimo oggetto della presente gara. Il Ministero si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

10.7 Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. A tal fine sarà presa in esame la tabella 5 allegata alla dichiarazione dell'offerta economica unitamente alla relazione accompagnatoria. Ove tale tabella e relazione non saranno sufficienti si procederà a richiedere ulteriori spiegazioni. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto, o anche mediante audizione orale, la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10.8 Proposta di aggiudicazione e riserve

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ciascun Lotto della gara verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Ministero, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Eventuali Lotti non aggiudicati potranno essere assegnati, previo frazionamento territoriale e in base al numero degli alunni, all'aggiudicatario o agli aggiudicatari dei Lotti contigui di minor valore.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Le informazioni sulla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità previste dall'art. 76 del Codice.

Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, le informazioni anzidette saranno altresì pubblicate sul Sito, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 29 del Codice.

10.9 Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

Prima dell'aggiudicazione di ogni Lotto, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e art. 85, comma 5 del Codice.

Sempreché la Stazione Appaltante non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione n. 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore economico.

La Stazione Appaltante potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/00, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori economici nella dichiarazione sostitutiva.

Saranno in ogni caso richiesti all'operatore economico, anche attraverso il sistema AVCPASS, i mezzi di prova relativi alla capacità economica e finanziaria.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione Appaltante, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori economici dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da una traduzione asseverata, previa legalizzazione degli stessi nel Paese di Origine.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

11 ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DIGARA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990.

Si rappresenta che il concorrente è tenuto a dichiarare e indicare analiticamente, in un separato allegato, intitolato "**Segreti tecnici e commerciali**", da inserire nella "Busta B" dell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala), le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi, in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare.

12 VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria, dovranno comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nelle relative dichiarazioni integrative, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute.

Al fine di consentire al Ministero di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del Codice, unitamente alla comunicazione delle variazioni, dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata anche da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il consorzio, che abbiano subito le dette variazioni.

13 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto gli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto dovranno far pervenire la dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Per le verifiche antimafia trova applicazione l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), della L. n. 108/2021.

Ai fini della stipulazione del contratto, gli aggiudicatari dell'appalto di ciascun singolo Lotto dovranno far pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai sopra richiamati dati.

Nelle more della stipula del contratto, in caso di anticipata esecuzione, l'aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e/o del R.U.P. e in modo conforme all'offerta presentata.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all'articolo 32 del Codice, in conformità ai contenuti del Capitolato, dello Schema di contratto e di ogni altro documento ivi menzionato e/o richiamato

Laddove non espressamente indicato nel presente Disciplinare, valgono le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che il Ministero si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente e di procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Il Ministero comunicherà l'avvenuta stipula del contratto di ciascun singolo Lotto con gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

14 GARANZIA DEFINITIVA

Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari dovranno prestare in favore del Ministero, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, risultante dal ribasso offerto sull'importo posto a base del Lotto di gara, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto.

L'importo della cauzione o della garanzia fideiussoria, come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento) nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% (dieci per cento) della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento) ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% (venti per cento) della medesima.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto relativo a ciascun singolo Lotto e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che il rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di contratto.

In caso di RTI e di Consorzi, la garanzia dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo.

Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o **copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo** con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "DGUE", ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

15 ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO

Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari dovranno tenere costantemente aggiornata la Stazione Appaltante in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti, producendo all'uopo idonea documentazione amministrativa.

In particolare, ciascun aggiudicatario ha l'obbligo di:

- comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti generali del Bando di gara;
- comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del Codice.

16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto agli aggiudicatari di cedere il contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

L'affidamento in subappalto avverrà in conformità alle prescrizioni di cui al sopracitato art. 105 del Codice e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento diretto dei subappaltatori segue le medesime modalità e i medesimi termini indicati nel contratto per il pagamento dell'appaltatore.

Non sussistendo le condizioni per il pagamento diretto, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Ministero interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto di appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Aggiudicatario:

- è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10;
- qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione al Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo.

19 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13, par. 1 e 14, par. 1 del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della richiesta.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale per poter ottenere il contributo ministeriale.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 e comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa ("Finalità del trattamento").

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Ufficio PQAI V della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso garantendo il medesimo livello di protezione.

Diritti dell'Interessato

Infine, La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dagli artt. 15 e ss. del "GDPR" che qui si riporta:

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le imprese che risulteranno aggiudicatarie delle distribuzioni saranno nominate responsabili esterni dei trattamenti e riceveranno istruzioni successivamente alla aggiudicazione.

20 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, dal codice civile e da ogni disposizione di legge e regolamento, nazionale e sovranazionale, comunque applicabile.

21 RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DIGARA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti inerenti alla partecipazione alla procedura e ad ogni altro aspetto riguardante la documentazione di gara potranno essere richiesti al Responsabile unico del procedimento, Fabrizio Veloci, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti entro le **ore 12:00 del giorno 12**

settembre 2022. La Stazione Appaltante pubblicherà i chiarimenti, le rettifiche e/o eventuali ulteriori informazioni in forma anonima sul proprio Sito, fino a 4 giorni antecedenti il termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo la Stazione Appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

22 COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI

Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, vengono pubblicati tempestivamente sul sito www.politicheagricole.it, alla sezione Gare, gli atti di cui all'art. 29 del Codice.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura, o connesse alla stessa, sono deferite al Tribunale Amministrativo del Lazio, Sede di Roma, rimanendo esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
